

COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

OBBLIGO DI ISCRIZIONE SULLE LISTE DI LEVA

IL SINDACO

Visti gli artt. 14 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto l'art.1932 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66;

Rende noto

i giovani di sesso maschile, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre **2002**, che compiono il diciassettesimo anno di età nel corso dell'anno o per i quali sia applicabile quanto previsto dall'art. 1934 del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 e che agli effetti della leva militare devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell'art. 1933 del D.lgs 15 marzo 2010 n. 66, hanno l'obbligo di chiedere entro il corrente mese di gennaio la loro iscrizione nella lista di leva e di fornire tutti i chiarimenti che potranno essere loro richiesti dall'ufficio.

Allo stesso obbligo sono anche sottoposti i residenti in questo comune che non possiedono alcuna cittadinanza.

I genitori o tutori dei giovani interessati hanno parimenti l'obbligo di curare l'iscrizione degli stessi.

Il presente manifesto equivale ad avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva.

Dalla Residenza Comunale, li 2 gennaio 2019



IL SINDACO
(Prof. Domenico D'Annibali)

D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66

Art. 1933 Domicilio legale

1. Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

- a) i giovani dei quali il padre, o, in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel comune, nonostante che essi dimorino altrove, siano assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;
- b) i giovani coniugati, il cui padre, o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel comune, salvo che giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;
- c) i giovani coniugati domiciliati nel comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio altrove;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d), non giustifichino la loro iscrizione in altro comune.

2. Agli effetti dell'iscrizione sulle liste di leva è considerato domicilio legale del giovane nato o dimorante all'estero il comune dove egli o la sua famiglia sono da ultimo domiciliati nel territorio della Repubblica; ovvero, quando ciò non sia possibile precisare, il comune designato dallo stesso giovane; ovvero, in mancanza di detta designazione, il comune di Roma.

Art. 1934 Accertamento dell'età

1. I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non può essere accertata con documenti autentici e che sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva, devono ugualmente essere iscritti nelle liste. Parimenti vi sono iscritti i giovani che, per età presunta, si presentano spontaneamente all'iscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
2. I giovani di cui al comma 1 sono cancellati dalle liste, con provvedimento del Sindaco, ed eventualmente anche dai ruoli, se, prima della loro incorporazione, risulta che hanno età minore di quella presunta, sulla base di copia autentica di atto di stato civile o di sentenza del tribunale, comprovante che appartengono per età a classe successiva a quella alla quale la